

Contributi - Contribuzione cd. a percentuale dei lavoratori autonomi - Termine di prescrizione – Decorrenza – Atto di accertamento Agenzia Entrate.

Corte di Appello di Venezia – 12.04.2011 n. 232 - Pres. Santoro - Rel. Cavallino - INPS-SCCI S.p.a. (Avv. Cavallari) - M. L. (Avv.ti Muccio, Verza)

Nel caso di contributi “a percentuale” dovuti da lavoratori autonomi sulla base degli imponibili stabiliti con riferimento ai redditi dichiarati per l’anno al quale i contributi si riferiscono, la prescrizione non decorre dall’anno di presentazione della denuncia dei redditi, bensì dall’atto di accertamento del maggior reddito da parte dell’Agenzia delle Entrate.

FATTO - Con ricorso in appello depositato il 12-3-2008 INPS in proprio e in qualità di mandatario, di S.C.C.I. S.p.a. ex art.13 L.448/1998, ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 158/2008 del Tribunale di Venezia, Sez. Lavoro, con la quale è stata accolta l’opposizione proposta da M. L., iscritto alla gestione artigiani, avverso la cartella esattoriale notificatagli il 14-2-2007, per l’importo di Euro 7.141,00, relativo al mancato pagamento di contributi eccedenti il minimale per l’anno 1998.

L’appellante ha censurato la sentenza di primo grado in base ai motivi di seguito esposti.

Si è costituito l’appellato M. L., chiedendo il rigetto dell’appello.

All’udienza del 22-3-2011 la causa è stata discussa dai procuratori delle parti e decisa come da separato dispositivo letto in udienza ed allegato.

DIRITTO - Il giudice di primo grado ha rilevato che, essendo la cartella opposta relativa a contributi a percentuale dovuti da commercianti e artigiani, la determinazione del contributo deve essere effettuata ex art. 10 d.lvo 241/1997, sulla base degli imponibili stabiliti con riferimento ai redditi dichiarati per l’anno al quale il contributo si riferisce; ha ritenuto che la prescrizione nella fattispecie avesse iniziato a decorrere dall’anno di presentazione della denuncia dei redditi e perciò ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’opponente M. L. ai sensi dell’art.3 L.335/1995, in quanto ha rilevato che l’INPS può accertare d’ufficio, mediante consultazione diretta degli archivi dell’amministrazione finanziaria, i dati contenuti

nella dichiarazione dei redditi e può altresì chiedere al contribuente i dati contenuti nella sua dichiarazione dei redditi, così determinando i contributi eventualmente dovuti in misura superiore a quelli pagati.

L'appellante INPS, lamenta l'errore di fatto e di diritto della sentenza, per aver ritenuto che il termine di prescrizione decorra nella fattispecie dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi e non dalla data di accertamento del maggiore reddito, senza avere quindi considerato che i contributi previdenziali in oggetto erano stati richiesti a seguito di accertamento fiscale notificato nel 2005.

Il motivo di impugnazione è fondato, in quanto l'atto di accertamento di maggiore reddito riferito all'anno 1998 - anno di denuncia 1999 - eseguito dall'Agenzia delle Entrate è stato notificato in data 1-12-2005, e perciò nel rispetto del termine posto dall'art. 43 d.p.r. 600/1973, del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della denuncia dei redditi, prorogato di due anni dall'art. 10 L. 289/2002, in quanto il contribuente non aveva optato per la definizione automatica dei redditi per gli anni pregressi. L'accertamento aveva quantificato il reddito in Euro 37.916,00 a fronte del minore reddito dichiarato di Euro 16.975,94, e perciò prima della notifica dell'accertamento non poteva decorrere il termine di prescrizione quinquennale ex art.3 L. 335/1995 relativo alla contribuzione dovuta sul maggiore reddito dichiarato. Ciò, in applicazione del principio generale posto dall'art. 2935 c.c., secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, in quanto l'INPS non ha poteri di accertamento dei redditi ed evidentemente, fino a che il maggiore reddito non era stato accertato dall'amministrazione finanziaria competente, non poteva formulare richiesta di pagamento dei maggiori contributi previdenziali.

Ad analoga conclusione si giunge anche nell'ipotesi in cui si ritenga che il termine di prescrizione per la riscossione dei contributi decorra dall'anno in cui i redditi avrebbero dovuto essere dichiarati, anche nel caso di dichiarazione infedele del contribuente; infatti, la condotta del contribuente, consistente nel dichiarare redditi inferiori a quelli realmente percepiti, integra quella condotta dolosa del debitore finalizzata occultare l'esistenza, del debito che, ai sensi dell'art. 2941 n.8 c.c., comporta la sospensione del decorso della prescrizione fino a quando il dolo non sia stato scoperto, e perciò sino alla data dell'accertamento tributario.

Pertanto, poiché l'INPS ha pacificamente agito per ottenere il pagamento dei contributi previdenziali dovuti sul maggiore reddito accertato entro il termine quinquennale ex art. 3 L. 335/1995 calcolato dalla data della notificazione

dell'accertamento, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente appellato.

Invece, non può essere esaminato perché inammissibile l'ulteriore motivo di opposizione alla cartella esattoriale, ritenuto assorbito in primo grado e riproposto dall'appellato, riferito al mancato rispetto del termine di trenta giorni tra la data di comunicazione dell'accertamento avvenuta il 28-11-2006 e la data di iscrizione a ruolo del credito, eseguita il 21-12-2006. Infatti, il vizio così lamentato è relativo al procedimento di riscossione e si traduce perciò in un eventuale vizio di forma del titolo esecutivo; tale vizio avrebbe potuto essere fatto valere esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi nelle forme ordinarie, ai sensi dell'art. 29, co. II, d.lvo 46/1999 e quindi nel termine di venti giorni dalla notificazione della cartella, ai sensi degli artt. 617 e 638 bis c.p.c. Perciò nella fattispecie il vizio è stato tardivamente dedotto, essendo stato il ricorso in primo grado depositato il 26-3-2007, a fronte della notificazione della cartella esattoriale avvenuta il 14-2-2007.

Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, deve essere riformata la sentenza impugnata, rigettando l'opposizione alla cartella esattoriale. Sussistono giustificati motivi, in considerazione della particolarità della questione giuridica trattata, per compensare per la quota della metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio; in applicazione del principio della soccombenza, l'appellato deve essere condannato alla rifusione a favore dell'appellante delle spese di lite per la residua quota della metà, in dispositivo liquidata.

(Omissis)